



Sede sociale in Jolanda di Savoia (Ferrara), via Cavicchini, 2
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara 08677760962
Capitale sociale sottoscritto e versato pari a Euro 261.981.835

DOCUMENTO INFORMATIVO

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA NUMERO 17221 DEL 12 MARZO 2010 E IN CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO 4 AL PREDETTO REGOLAMENTO, IN RELAZIONE AD ALCUNE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'ACQUISIZIONE DI F.LLI MARTINI & C. S.p.A.

10 giugno 2026

Il presente documento informativo è a disposizione del pubblico presso la sede sociale di B.F. S.p.A. in Jolanda di Savoia (Ferrara), via Cavicchini, 2, nonché sul sito *internet* di B.F. S.p.A. all'indirizzo "www.bfspa.it".

INDICE

PREMESSA.....	3
1 AVVERTENZE: VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI AI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE DERIVANTI DALLE OPC.....	5
2 INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPC	6
2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni delle OPC	6
2.2 Indicazione delle parti correlate con cui le OPC sono state poste in essere, della natura della correlazione e della natura e della portata degli interessi di tali parti nelle OPC.....	8
2.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per BF delle OPC	9
2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo delle OPC e valutazioni circa la loro congruità	9
2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari delle OPC.....	10
2.6 Incidenza delle OPC sui compensi dei componenti degli organi di amministrazione di BF e/o di società da quest'ultima controllate.....	10
2.7 Eventuali componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti di BF coinvolti nelle OPC	10
2.8 Descrizione della procedura di approvazione delle OPC	11
2.9 Se la rilevanza delle OPC deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma secondo, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni	11
ALLEGATI.....	12

PREMESSA

Il presente documento informativo (il “**Documento Informativo**”) è stato predisposto e viene pubblicato da B.F. S.p.A. (“**BF**” o la “**Società**”) in relazione ad alcune attività funzionali all’operazione di acquisizione, in via indiretta, da parte di BF International Best Fields Best Food Limited (“**BFI**”), società controllata da BF, dell’intero capitale sociale di F.lli Martini & C. S.p.A. (rispettivamente, “**F.lli Martini**” e l’“**Acquisizione**” o l’“**Operazione Martini**”) dalla famiglia Martini (i “**Venditori**”), al prezzo complessivo di acquisizione di Euro 220 milioni, operazione comunicata al pubblico in data 15 dicembre 2025.

In particolare, nel contesto dell’esecuzione dell’Operazione Martini, sono previste le seguenti attività di BF funzionali all’Acquisizione e qualificabili ciascuna quale “*operazione con parti correlate*”:

- (i) ingresso nel capitale sociale di Feed2Food Holding S.p.A. (“**Feed2Food**”) – società ora interamente partecipata da BFI e che detiene il controllo del veicolo (“**Sunflower**”) che effettuerà l’Acquisizione – mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale per Euro 20 milioni (l’“**Aumento BF**”);
- (ii) sottoscrizione delle pattuizioni parasociali con BFI che disciplinano gli aspetti di *governance* e la circolazione delle azioni di Feed2Food con lo scopo di assicurare a BFI il mantenimento del controllo di Feed2Food (e, quindi, del veicolo che effettuerà l’Acquisizione) e del gruppo facente capo a F.lli Martini (le “**Pattuizioni Parasociali**”).

In aggiunta a quanto sopra, è previsto che BFI:

- (i) rilasci una garanzia (la “**Garanzia Bancaria**”) a favore delle banche finanziatrici di Sunflower (le “**Banche Finanziatrici**”) per un importo massimo pari a Euro 126 milioni (ossia, il 150% della linea capitale del finanziamento di Euro 84 milioni) (il “**Finanziamento**”). Si tratta di una garanzia richiesta a BFI, autonoma, irrevocabile e incondizionata, escutibile a semplice prima richiesta scritta dei creditori garantiti, senza necessità di prova ulteriore rispetto alla dichiarazione comportante la richiesta di pagamento, prestata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con ampia deroga alle eccezioni opponibili dal garante ai sensi del codice civile, mantenendo piena efficacia anche in caso di invalidità del rapporto sottostante; e
- (ii) assuma nei confronti dei Venditori reinvestitori un impegno di garanzia circa l’adempimento, da parte di Feed2Food, delle obbligazioni che quest’ultima assume nei confronti dei Venditori reinvestitori con un patto parasociale per la *governance* e il trasferimento delle partecipazioni in Sunflower (la “**Garanzia Reinvestitori**” e, congiuntamente all’Aumento BF, alle Pattuizioni Parasociali e alla Garanzia Bancaria, le “**OPC**”).

Le OPC si qualificano – ciascuna – come “*operazione tra parti correlate*” ai sensi del “*Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate*” adottato dalla CONSOB con delibera numero 17221 del 12 marzo 2010 (il “**Regolamento OPC**”) e della “*Procedura per le operazioni con parti correlate*” adottata dal Consiglio di Amministrazione di BF (la “**Procedura OPC**”), in considerazione del fatto che:

- (i) l’Aumento BF è un’operazione – sostanzialmente – “*trilatera*” tra BF e BFI, dal momento che la prima assume nei confronti della seconda l’impegno a dar corso all’aumento di capitale, e Feed2Food, società controllata da BFI, beneficiaria di detto aumento di capitale. Pur trattandosi di operazione infragruppo, essa è soggetta alla Procedura OPC dal momento che in BFI sussiste un “interesse significativo” di un’altra parte correlata di BF (Dompé Holdings s.r.l., che esercita influenza notevole su BF e detiene in BFI una partecipazione superiore al

5%);

- (ii) le Pattuizioni Parasociali che determinano un “*trasferimento di obbligazioni*”, secondo la definizione di “*operazione con parte correlata*” di cui al Regolamento OPC e alla Procedura OPC, sono un’operazione infragruppo soggetta alla Procedura OPC per le ragioni già illustrate in relazione al precedente punto (i);
- (iii) la Garanzia Bancaria è una operazione tra società controllate da BF, soggetta alla Procedura OPC per le ragioni già illustrate in relazione al precedente punto (i); e
- (iv) la Garanzia Reinvestitori è assunta da BFI nei confronti di terzi non correlati, tuttavia si può ritenere che Feed2Food ne benefici e, ancora una volta, per questo costituisca una operazione tra parti correlate infragruppo soggetta alla Procedura OPC per via dell’interesse significativo di Dompé Holdings s.r.l. in BFI.

La concessione della Garanzia Bancaria si configura come “*operazione con parte correlata di maggiore rilevanza*” mentre le altre OPC sono qualificabili ciascuna come “*operazione con parte correlata di minore rilevanza*”; tuttavia, la Società ha considerato unitariamente le OPC, applicando anche a quelle di minore rilevanza i presidi per le operazioni di maggiore rilevanza, dato che fanno tutte parte de, e sono strumentali a, la struttura finalizzata all’Acquisizione.

In applicazione di quanto sopra indicato, in data 3 giugno 2026 il Consiglio di Amministrazione di BF ha approvato le OPC previo ottenimento del motivato parere vincolante del Comitato per le operazioni con parti correlate della Società (il “**Comitato OPC**”) sull’interesse al compimento delle OPC e sulla congruità dei termini e condizioni delle stesse, nonché il presente Documento Informativo.

Il presente Documento Informativo è stato messo a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previsti dalla disciplina applicabile. Pertanto, esso è disponibile presso la sede sociale in Jolanda di Savoia (Ferrara), via Cavicchini, 2, sul sito *internet* della Società, all’indirizzo “www.bfspa.it”, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato, all’indirizzo “www.1info.it”.

Al presente Documento Informativo è accluso (Allegato A) il parere favorevole rilasciato dal Comitato OPC.

1 AVVERTENZE: valutazione dei rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dalle OPC

Le OPC si qualificano – ciascuna – come “operazione tra parti correlate” ai sensi del Regolamento OPC e della Procedura OPC, in considerazione del fatto che:

- (i) l’Aumento BF è un’operazione – sostanzialmente – “trilatera” tra BF e BFI, dal momento che la prima assume nei confronti della seconda l’impegno a dar corso all’aumento di capitale, e Feed2Food, società controllata da BFI, beneficiaria di detto aumento di capitale. Pur trattandosi di operazione infragruppo, essa è soggetta alla Procedura OPC dal momento che in BFI sussiste un “interesse significativo” di un’altra parte correlata di BF (Dompé Holdings s.r.l., che esercita influenza notevole su BF e detiene in BFI una partecipazione superiore al 5%);
- (ii) le Pattuizioni Parasociali che determinano un “trasferimento di obbligazioni”, secondo la definizione di “operazione con parte correlata” di cui al Regolamento OPC e alla Procedura OPC, sono un’operazione infragruppo soggetta alla Procedura OPC per le ragioni già illustrate in relazione al precedente punto (i);
- (iii) la Garanzia Bancaria è una operazione tra società controllate da BF, soggetta alla Procedura OPC per le ragioni già illustrate in relazione al precedente punto (i); e
- (iv) la Garanzia Reinvestitori è assunta da BFI nei confronti di terzi non correlati, tuttavia si può ritenere che Feed2Food ne benefici e, ancora una volta, per questo costituisca una operazione tra parti correlate infragruppo soggetta alla Procedura OPC per via dell’interesse significativo di Dompé Holdings s.r.l. in BFI.

La concessione della Garanzia Bancaria si configura come “operazione con parte correlata di maggiore rilevanza” mentre le altre OPC si configurano ciascuna come “operazione con parte correlata di minore rilevanza”; tuttavia, la Società ha considerato unitariamente le OPC, applicando anche a quelle di minore rilevanza i presidi per le operazioni di maggiore rilevanza, dato che fanno tutte parte de, e sono strumentali a, la struttura finalizzata all’Acquisizione.

Conseguentemente, il Comitato OPC: (i) è stato prontamente informato delle prospettate OPC; ed (ii) è stato informato, aggiornato e coinvolto nella fase istruttoria e con riferimento alla fase delle trattative, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo.

Alla data del presente Documento Informativo, il Consiglio di Amministrazione di BF è composto come descritto nella tabella di seguito riportata:

Cognome e nome	Carica	Eventuali incarichi ricoperti nel Comitato OPC, nel Comitato CR e nel Comitato NR
Federico Vecchioni	Presidente esecutivo	
Giuseppe Andreano	Amministratore non esecutivo	Membro del Comitato controllo e rischi

Maria Teresa Bianchi	Amministratore indipendente	Presidente del Comitato per le operazioni con parti correlate e del Comitato nomine e remunerazioni
Alessandra Bonetti	Amministratore non esecutivo	Membro del Comitato nomine e remunerazioni
Carlo Boni Brivio	Amministratore indipendente	Membro del Comitato controllo e rischi e del Comitato nomine e remunerazioni
Luigi Ciarrocchi	Amministratore indipendente	Membro del Comitato controllo e rischi
Gabriella Fantolino	Amministratore indipendente	Membro del Comitato per le operazioni con parti correlate
Gianluca Lelli	Amministratore non esecutivo	-
Rossella Locatelli	Amministratore indipendente	Presidente del Comitato controllo e rischi
Barbara Saltamartini	Amministratore indipendente	Membro del Comitato per le operazioni con parti correlate
Sara Zanutelli	Amministratore indipendente	Membro del Comitato controllo e rischi

Nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 3 giugno 2026,

- (i) il Presidente esecutivo, Federico Vecchioni, in ragione della carica di Amministratore Delegato di BFI, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2391 del Codice Civile, di essere portatore di un interesse con riferimento alle OPC;
- (ii) il consigliere Giuseppe Andreano, in ragione della carica di amministratore di BFI, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2391 del Codice Civile, di essere portatore di un interesse con riferimento alle OPC.

Fermo quanto precede, tenuto conto delle caratteristiche delle OPC, non si ravvisano, a giudizio di BF, particolari rischi connessi a potenziali conflitti di interesse diversi da quelli tipicamente inerenti ad operazioni con parti correlate, né rischi diversi da quelli tipicamente inerenti ad operazioni di analoga natura.

2 INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPC

2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni delle OPC

In data 13 dicembre 2025, BFI, società controllata di BF, ha sottoscritto un accordo di investimento vincolante (l'“**Accordo di Investimento**”) avente ad oggetto l'Operazione Martini.

Ai sensi dell'Accordo di Investimento, l'Operazione Martini deve essere eseguita da parte di una società di nuova costituzione (il “**Veicolo**”) controllata da BFI. È inoltre previsto un meccanismo di reinvestimento nel Veicolo da parte di alcuni venditori, tramite un aumento di capitale, per l'importo complessivo di Euro 20 milioni, corrispondenti al 15,38% del capitale sociale del Veicolo. Il residuo 84,62% del capitale sociale del Veicolo, sempre ai sensi dell'Accordo di Investimento, sarà detenuto da BFI.

La provvista necessaria per il pagamento del prezzo deriverà al Veicolo dal predetto reinvestimento di alcuni venditori per Euro 20 milioni, dalla stipula di un *vendor loan* di complessivi Euro 10 milioni con alcuni ulteriori venditori (diversi dai venditori reinvestitori), dalla stipula di un contratto di finanziamento bancario per Euro 80 milioni e dalla sottoscrizione di un aumento di capitale del Veicolo da parte di BFI per Euro 110 milioni.

BFI ha valutato di procedere con l'esecuzione dell'Operazione Martini, non già quale diretta controllante del Veicolo, ma tramite altra società dalla stessa controllata, e ha quindi costituito la società Feed2Food, la quale a propria volta ha costituito Sunflower designando quest'ultima quale Veicolo.

Si prevede che, alla data del *closing*, stimato entro il mese di giugno, l'aumento di capitale di Sunflower sia sottoscritto da Feed2Food per complessivi Euro 110 milioni (per capitale e sovrapprezzo) che saranno rivenienti (i) da un aumento di capitale di Feed2Food di Euro 70 milioni, da sottoscrivere per Euro 50 milioni da parte di BFI e per Euro 20 milioni da parte di BF, e (ii) dall'emissione di un prestito obbligazionario convertibile di Euro 40 milioni, a favore di un veicolo interamente partecipato da Origine SGR S.p.A., parte non correlata di BF.

Poiché l'Accordo di Investimento prevede che BFI mantenga il controllo di Feed2Food, e quindi di Sunflower e – *post closing* – di F.lli Martini, sono stati definiti termini e condizioni di natura parasociale – tra BF e BFI – connessi all'investimento della prima in Feed2Food, alla *governance* e alla circolazione delle partecipazioni di Feed2Food. In particolare, è stato predisposto un accordo e patto parasociale (l'“**Accordo BF-BFI**”) che prevede, oltre all'impegno di BF a sottoscrivere l'aumento di capitale di Euro 20 milioni, un impegno di BF, in tutti i casi e per tutto il tempo in cui BFI non dovesse più detenere la maggioranza del capitale sociale di Feed2Food (se del caso, in conseguenza della conversione del prestito obbligazionario convertibile sottoscritto da Origine SGR S.p.A.) a (i) votare in favore della nomina dei membri degli organi sociali designati da BFI, con diritto di BF a nominare anche un proprio rappresentante nell'organo amministrativo e nell'organo di controllo solo qualora il numero complessivo di componenti rispettivamente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo sia almeno pari a 5, e (ii) votare nell'assemblea ordinaria di Feed2Food in conformità alle indicazioni di BFI. L'Accordo BF-BFI prevede, inoltre, l'impegno irrevocabile di BF a non trasferire le proprie partecipazioni in Feed2Food per un periodo di 5 anni dalla data di sottoscrizione del patto, fatti salvi in ogni caso i trasferimenti infragruppo da considerarsi quali trasferimenti consentiti. È previsto che BF e BFI si impegnino a votare nell'assemblea straordinaria di Feed2Food al fine di riflettere nello statuto di quest'ultima, nei limiti di quanto consentito dalla disciplina applicabile, le citate pattuizioni parasociali.

L'esecuzione dell'Operazione Martini prevede, dunque, il coinvolgimento di BF, originariamente non previsto e riflesso nell'Accordo BF-BFI, in termini di:

- (i) Aumento BF ossia, ingresso nel capitale sociale di Feed2Food – società ora interamente partecipata da BFI - mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale per Euro 20 milioni;

- (ii) sottoscrizione delle Pattuizioni Parasociali con BFI che disciplinano gli aspetti di *governance* e la circolazione delle azioni di Feed2Food con lo scopo di assicurare a BFI il mantenimento del controllo di Feed2Food e quindi di Sunflower e del Gruppo Martini.

In aggiunta a quanto sopra, è previsto che BFI:

- (i) rilasci la Garanzia Bancaria a favore delle Banche Finanziatrici di Sunflower per un importo massimo pari a Euro 126 milioni (ossia, il 150% della linea capitale del Finanziamento di Euro 84 milioni). Si tratta di una garanzia richiesta a BFI, autonoma, irrevocabile e incondizionata, escutibile a semplice prima richiesta scritta dei creditori garantiti, senza necessità di prova ulteriore rispetto alla dichiarazione comportante la richiesta di pagamento, prestata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con ampia deroga alle eccezioni opponibili dal garante ai sensi del codice civile, mantenendo piena efficacia anche in caso di invalidità del rapporto sottostante; e
- (ii) assuma nei confronti dei Venditori reinvestitori un impegno di garanzia circa l'adempimento, da parte di Feed2Food, delle obbligazioni che quest'ultima assume nei confronti dei Venditori reinvestitori con un patto parasociale per la *governance* e il trasferimento delle partecipazioni in Sunflower.

Si precisa che, ai fini dell'Acquisizione, è altresì prevista la concessione da parte di Feed2Food, quale socio di Sunflower, di garanzie in favore delle Banche Finanziatrici e nell'interesse di Sunflower in relazione alle ragioni di credito delle Banche Finanziatrici nascenti dalle obbligazioni assunte da Sunflower ai sensi dell'accordo di finanziamento e degli altri documenti finanziari al medesimo connessi e, in particolare (i) il rilascio di un pegno sulle azioni di Sunflower detenute, e (ii) la cessione in garanzia dei crediti derivanti dai finanziamenti soci, ove di importo aggregato pari o superiore a Euro 500.000. Tali operazioni si qualificano ciascuna come "operazione tra parti correlate" – ai sensi del Regolamento OPC e della Procedura OPC – in quanto contemplano l'assunzione di obbligazioni da parte di Feed2Food, società indirettamente controllata da BF, nell'interesse di Sunflower, società anch'essa indirettamente controllata da BF. Tuttavia, la Procedura OPC, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento OPC, prevede che le disposizioni del Regolamento OPC e la Procedura OPC non si applichino alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché con società collegate, purché nelle società controllate o nelle società collegate coinvolte nell'operazione non vi siano interessi significativi di altre parti correlate della Società. Con riferimento alle suddette società e operazioni, non sono ravvisati interessi significativi di altre parti correlate di BF.

2.2 Indicazione delle parti correlate con cui le OPC sono state poste in essere, della natura della correlazione e della natura e della portata degli interessi di tali parti nelle OPC

Le OPC si qualificano come "*operazioni con parti correlate*" – ai sensi dell'Appendice al Regolamento OPC e dell'art. 2 della Procedura OPC. Infatti:

- (i) l'Aumento BF è un'operazione – sostanzialmente – "trilatera" tra BF e BFI, dal momento che la prima assume nei confronti della seconda l'impegno a dar corso all'aumento di capitale, e Feed2Food, società controllata da BFI, beneficiaria di detto aumento di capitale. Pur trattandosi di operazione infragruppo, essa è soggetta alla Procedura OPC dal momento che in BFI sussiste un "interesse significativo" di un'altra parte correlata di BF, ovvero Dompé detiene una partecipazione superiore al 5% nel capitale sociale di BFI;
- (ii) le Pattuizioni Parasociali sono un'operazione infragruppo soggetta alla Procedura OPC per le ragioni già illustrate in relazione al precedente punto (i), ovvero la presenza nel capitale sociale di BFI di Dompé con una partecipazione superiore al 5%;

- (iii) la Garanzia Bancaria è una operazione tra società controllate da BF, soggetta alla Procedura OPC per le ragioni già illustrate in relazione al precedente punto (i), ovvero la presenza nel capitale sociale di BFI di Dompé con una partecipazione superiore al 5%; infine,
- (iv) la Garanzia Reinvestitori è assunta da BFI nei confronti di terzi non correlati, tuttavia si può ritenere che Feed2Food ne benefici e, ancora una volta, per questo costituisca una operazione tra parti correlate infragruppo soggetta alla Procedura OPC per via dell'interesse significativo (i.e. partecipazione superiore al 5%) di Dompé in BFI.

Quanto alla composizione del Consiglio di Amministrazione di BF e ai conflitti di interesse si rimanda al precedente Paragrafo 1.

2.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per BF delle OPC

Le OPC sono funzionali all'esecuzione dell'Operazione Martini e, quindi, coerenti con gli obiettivi di crescita del Gruppo BF, che avevano giustificato la sottoscrizione a dicembre 2025 dell'accordo di investimento, e conseguentemente con l'interesse sociale.

Si rinvia per ulteriori informazioni al paragrafo 2.4.

2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo delle OPC e valutazioni circa la loro congruità

Con riferimento alle modalità di determinazione del corrispettivo delle OPC e alle valutazioni circa la loro congruità, si rileva che:

- (i) l'importo dell'Aumento BF è stato determinato sulla base delle esigenze di capitalizzazione di Feed2Food e, conseguentemente Sunflower, da parte del Gruppo BF ai fini della realizzazione dell'Acquisizione e tenuto conto delle necessità di garantire che BFI mantenga il controllo del Veicolo. Tale importo risulta congruo tenuto conto che lo stesso, oltre a supportare la realizzazione dell'investimento attraverso la corresponsione di risorse finanziarie, potrà contribuire, unitamente alle Pattuizioni Parasociali, al mantenimento del controllo del Gruppo Martini in capo a BFI e, indirettamente, a BF;
- (ii) le Pattuizioni Parasociali – rispetto alle quali non vi è un corrispettivo – risultano proporzionate, coerenti con la prassi di mercato per accordi di questo tipo e strettamente funzionali al mantenimento del controllo in capo a BFI e, quindi, indirettamente BF;
- (iii) l'importo della Garanzia Bancaria è stato determinato in relazione al Finanziamento, con un'aggiunta di un importo addizionale che tenga conto degli interessi e altre obbligazioni oggetto della Garanzia, in coerenza con la prassi di mercato per garanzie autonome a prima richiesta contratte nel contesto di finanziamenti di natura e dimensione analoghe;
- (iv) la Garanzia Reinvestitori è stata determinata sulla base delle negoziazioni con parti terze e risulta coerente con la prassi per operazioni simili laddove vi siano impegni parasociali assunti nei confronti di reinvestitori da un veicolo societario costituito con l'unico e specifico scopo di effettuare l'investimento nella *target*.

Alla luce di tali considerazioni, le OPC risultano da questa prospettiva rispondenti ai requisiti di convenienza e di coerenza sostanziale.

2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari delle OPC

L'Aumento BF si qualifica come "*operazione tra parti correlate*" di "*minore rilevanza*" – ai sensi del Regolamento OPC e della Procedura OPC – dal momento che non supera gli indici di rilevanza di cui all'Allegato 3 del Regolamento OPC. L'importo complessivo dell'Aumento BF è infatti inferiore alla soglia del 5% dell'indice di rilevanza del controvalore (indice applicabile nel caso di specie), ossia il rapporto tra il controvalore complessivo dell'Impegno di Capitalizzazione BF (pari a Euro 20 milioni) e il patrimonio netto da bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 (ossia Euro 1.221 milioni). L'indice di rilevanza è pari all'1,6% circa.

L'Aumento BF comporterà i seguenti effetti patrimoniali e finanziari, caratteristici di un'operazione di aumento di capitale eseguita in denaro:

- per BF l'esborso in denaro di un importo pari a Euro 20 milioni e la rilevazione della partecipazione nel capitale sociale di Feed2Food di pari importo;
- per Feed2Food la rilevazione di un incasso di Euro 20 milioni e un aumento di capitale sociale di pari importo;

Non sono previsti effetti economici per l'Aumento BF.

L'Aumento BF non avrà effetti economici, patrimoniali e finanziari per il bilancio consolidato.

Le Pattuizioni Parasociali non comporteranno effetti economici, patrimoniali e finanziari per BF, per BFI né per il bilancio consolidato.

La Garanzia Reinvestitori non comporterà effetti economici, patrimoniali e finanziari per BF, per BFI e la sua controllata Sunflower né per il bilancio consolidato.

La concessione della Garanzia Bancaria si qualifica come "*operazione tra parti correlate*" di "*maggior rilevanza*" – ai sensi del Regolamento OPC e della Procedura OPC – dal momento che supera gli indici di rilevanza di cui all'Allegato 3 del Regolamento OPC. L'importo complessivo della Garanzia è infatti superiore alla soglia del 5% dell'indice di rilevanza del controvalore (indice applicabile nel caso di specie), ossia il rapporto tra il controvalore complessivo della Garanzia (pari a Euro 126 milioni) e il patrimonio netto da bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 (ossia Euro 1.221 milioni). L'indice di rilevanza è pari al 10,3% circa.

La concessione della Garanzia Bancaria non comporterà effetti economici, patrimoniali e finanziari per BF, per BFI e la sua controllata Sunflower, né per il bilancio consolidato.

2.6 Incidenza delle OPC sui compensi dei componenti degli organi di amministrazione di BF e/o di società da quest'ultima controllate

In conseguenza delle OPC non si prevede alcuna variazione dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione di BF né di alcuna delle società dalla stessa controllate.

2.7 Eventuali componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti di BF coinvolti nelle OPC

Il Presidente esecutivo di BF, Federico Vecchioni, è Amministratore Delegato di BFI ed è stato coinvolto nella complessiva operazione. Il consigliere di BF Giuseppe Andreano è amministratore di BFI, ma non è stato coinvolto nella complessiva operazione.

Si rinvia al Paragrafo 1 per quanto riguarda le dichiarazioni di conflitto di interessi.

2.8 Descrizione della procedura di approvazione delle OPC

Si riporta di seguito una descrizione della procedura seguita dalla Società per l'approvazione delle OPC.

Attività del Comitato OPC

Il Comitato OPC, composto da Maria Teresa Bianchi (Presidente del Comitato OPC e amministratore indipendente), Gabriella Fantolino (amministratore indipendente) e Barbara Saltamartini (amministratore indipendente), si è riunito e ha assunto deliberazioni secondo quanto segue:

- (i) nella riunione del 29 maggio 2026, il Comitato OPC è stato informato delle OPC e dei principali termini ipotizzati. Il Comitato OPC ha deliberato di designare il consigliere prof.ssa Maria Teresa Bianchi quale componente del Comitato OPC deputato a mantenere le interazioni con, e ricevere le informazioni da, il management e le strutture della Società;
- (ii) nella riunione del 3 giugno 2026, il Comitato OPC ha rilasciato parere positivo con riferimento alle OPC.

Inoltre, il Comitato OPC ha ricevuto periodica informativa sullo stato di avanzamento delle attività mediante comunicazioni da parte della Società.

Attività del Consiglio di Amministrazione di BF

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 29 luglio 2025, ha approvato, previa dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2391 del Codice Civile da parte del Presidente esecutivo, Federico Vecchioni e del consigliere Gianluca Lelli (a quella data rispettivamente Amministratore Delegato e Consigliere di BFI), l'Acquisizione.

Successivamente, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 3 giugno 2026, rilevando l'interesse, la convenienza e la correttezza delle OPC nel contesto della complessiva Acquisizione, ha approvato, previa dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2391 del Codice Civile da parte del Presidente esecutivo, Federico Vecchioni, e del consigliere Giuseppe Andreano, le OPC.

2.9 Se la rilevanza delle OPC deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma secondo, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni

La Società ha considerato unitariamente le OPC, secondo quanto indicato nella Premessa e nel Paragrafo 1.

ALLEGATI

Allegato A: Parere del Comitato OPC



PARERE DEL COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

REDATTO AI SENSI DELL'ART. 6.2 DELLA PROCEDURA PER L'EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ADOTTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI B.F. S.P.A. NONCHÉ AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI "OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE" ADOTTATO DA CONSOB CON DELIBERA N. 17221 DEL 12 MARZO 2010, RELATIVO AD ALCUNE OPERAZIONI FUNZIONALI ALL'ACQUISIZIONE DI F.LLI MARTINI & C. S.P.A.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (il “**Comitato OPC**”) di B.F. S.p.A. (“**BF**”) esprime il proprio parere sulle prospettate operazioni con parti correlate, come di seguito descritte, ai sensi dell’articolo 8 del “*Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate*” adottato da CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (il “**Regolamento OPC**”) e dell’art. 6.2 della “*Procedura per le operazioni con parti correlate*” adottata dal Consiglio di Amministrazione di BF (la “**Procedura OPC**”).

Benché solo una delle operazioni con parti correlate qui trattate costituisca una “*operazione di maggiore rilevanza*”, BF ha applicato a tutte la procedura prevista per tale categoria trattandosi di operazioni che trovano esecuzione nel medesimo contesto e allo stesso fine, ovvero l’acquisizione di F.lli Martini & C. S.p.A..

1. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

A dicembre 2025 la società controllata di BF, BF International Best Fields Best Food Limited (“**BFI**”), ha sottoscritto un accordo di investimento vincolante (l’“**Accordo di Investimento**”) avente ad oggetto l’acquisizione da parte di BFI del 100% del capitale sociale di F.lli Martini & C. S.p.A. (“**F.lli Martini**”) detenuto dalla famiglia Martini (i “**Venditori**” e l’“**Operazione Martini**”), al prezzo complessivo di acquisizione pari a Euro 220 milioni.

Ai sensi dell’Accordo di Investimento, l’Operazione Martini deve essere eseguita da parte di una società di nuova costituzione (il “**Veicolo**”) controllata da BFI. È inoltre previsto un meccanismo di reinvestimento nel Veicolo da parte di alcuni venditori, tramite un aumento di capitale, per l’importo complessivo di Euro 20 milioni, corrispondenti al 15,38% del capitale sociale del Veicolo. Il residuo 84,62% del capitale sociale del Veicolo, sempre ai sensi dell’accordo di investimento, sarà detenuto da BFI.

La provvista necessaria per il pagamento del prezzo deriverà al Veicolo dal predetto reinvestimento di alcuni venditori per Euro 20 milioni, dalla stipula di un *vendor loan* di complessivi Euro 10 milioni con alcuni ulteriori venditori (diversi dai venditori reinvestitori), dalla stipula di un contratto di finanziamento bancario per Euro 80 milioni e dalla sottoscrizione di un aumento di capitale del Veicolo da parte di BFI per Euro 110 milioni.

BFI ha valutato di procedere con l’esecuzione dell’Operazione Martini, non già quale diretta controllante del Veicolo, ma tramite altra società dalla stessa controllata, e ha quindi costituito la società Feed2Food Holding S.r.l. (“**Feed2Food**”), la quale a propria volta ha costituito la società Sunflower S.p.A. (“**Sunflower**”) designando quest’ultima quale Veicolo.

Si prevede che, alla data del *closing*, l’aumento di capitale di Sunflower sia sottoscritto da Feed2Food

per complessivi Euro 110 milioni (per capitale e sovrapprezzo) che saranno in parte rivenienti da un aumento di capitale di Feed2Food di Euro 20 milioni, da sottoscrivere da parte di BF, e l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile di Euro 40 milioni, a favore di un veicolo interamente partecipato da Origine SGR S.p.A..

Poiché l'Accordo di Investimento prevede che BFI mantenga il controllo di Feed2Food, e quindi di Sunflower e – *post closing* – di F.lli Martini, sono stati definiti termini e condizioni di natura parasociale – tra BF e BFI – connessi all'investimento della prima in Feed2Food, alla *governance* e alla circolazione delle azioni di Feed2Food. In particolare, è stato predisposto un accordo e patto parasociale (l'“**Accordo BF-BFI**”) che prevede, oltre all'impegno di BF a sottoscrivere l'aumento di capitale di Euro 20 milioni, un impegno di BF, in tutti i casi e per tutto il tempo in cui BFI non dovesse più detenere la maggioranza del capitale sociale di Feed2Food (se del caso, in conseguenza della conversione del prestito obbligazionario convertibile sottoscritto da Origine SGR S.p.A.) a (i) votare in favore della nomina dei membri degli organi sociali designati da BFI, con diritto di BF a nominare anche un proprio rappresentante nell'organo amministrativo e nell'organo di controllo solo qualora il numero complessivo di componenti rispettivamente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo sia almeno pari a 5, e (ii) votare nell'assemblea ordinaria di Feed2Food in conformità alle indicazioni di BFI. L'Accordo BF-BFI prevede, inoltre, l'impegno irrevocabile di BF a non trasferire le proprie partecipazioni in Feed2Food per un periodo di 5 anni dalla data di sottoscrizione del patto, fatti salvi in ogni caso i trasferimenti infragruppo da considerarsi quali trasferimenti consentiti. E' previsto che BF e BFI si impegnino a votare nell'assemblea straordinaria di Feed2Food al fine di riflettere nello statuto di quest'ultima, nei limiti di quanto consentito dalla disciplina applicabile, le citate pattuizioni parasociali.

L'esecuzione dell'Operazione Martini prevede, dunque, il coinvolgimento di BF, originariamente non previsto e riflesso nell'Accordo BF-BFI, in termini di:

- (i) ingresso nel capitale sociale di Feed2Food – società ora interamente partecipata da BFI - mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale per Euro 20 milioni (l'“**Aumento BF**”);
- (ii) sottoscrizione delle pattuizioni parasociali con BFI che disciplinano gli aspetti di *governance* e la circolazione delle azioni di Feed2Food con lo scopo di assicurare a BFI il mantenimento del controllo di Feed2Food e quindi di Sunflower e del Gruppo Martini (le “**Pattuizioni Parasociali**”).

In aggiunta a quanto sopra, è previsto che BFI:

- rilasci una garanzia a favore delle banche finanziatrici di Sunflower (le “**Banche Finanziatrici**”) per

un importo massimo pari a Euro 126.000.000 (ossia, il 150% della linea capitale del finanziamento di Euro 84.000.000) (la “**Garanzia Bancaria**”). Si tratta di una garanzia richiesta a BFI, autonoma, irrevocabile e incondizionata, escutibile a semplice prima richiesta scritta dei creditori garantiti, senza necessità di prova ulteriore rispetto alla dichiarazione comportante la richiesta di pagamento, prestata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con ampia deroga alle eccezioni opponibili dal garante ai sensi del codice civile, mantenendo piena efficacia anche in caso di invalidità del rapporto sottostante; e

- assuma nei confronti dei Venditori reinvestitori un impegno di garanzia circa l’adempimento, da parte di Feed2Food, delle obbligazioni che quest’ultima assume nei confronti dei Venditori reinvestitori con un patto parasociale per la *governance* e il trasferimento delle partecipazioni in Sunflower (la “**Garanzia Reinvestitori**” e, congiuntamente all’Aumento BF, alle Pattuizioni Parasociali e alla Garanzia Bancaria, le “**Operazioni OPC**”).

2. QUALIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI

Le suddette operazioni - Aumento BF, Pattuizioni Parasociali disciplinati nell’Accordo BF-BFI, Garanzia Bancaria e Garanzia Reinvestitori - si qualificano come “*operazioni con parti correlate*” – ai sensi dell’Appendice al Regolamento OPC e dell’art. 2 della Procedura OPC. Infatti:

- (i) l’Aumento BF è un’operazione – sostanzialmente – “trilaterale” tra BF e BFI, dal momento che la prima assume nei confronti della seconda l’impegno a dar corso all’aumento di capitale, e Feed2Food, società controllata da BFI, beneficiaria di detto aumento di capitale. Pur trattandosi di operazione infragruppo, essa è soggetta alla Procedura OPC dal momento che in BFI sussiste un “interesse significativo” di un’altra parte correlata di BF, così come definito nella Procedura OPC, e precisamente Dompé Holdings s.r.l. (“**Dompé**”) - titolare di una partecipazione pari al 24,98% del capitale sociale di BF e, a seguito delle maggiorazioni del diritto di voto conseguite da ultimo in data 15 maggio 2026, al 26,91% dei voti complessivamente esercitabili, ritenuta in grado di esercitare un’influenza notevole sulla Società e conseguentemente qualificata quale “parte correlata” di BF, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate - detiene in BFI una partecipazione superiore al 5%;
- (ii) le Pattuizioni Parasociali che determinano un “*trasferimento di obbligazioni*”, secondo la definizione di “*operazione con parte correlata*” di cui al Regolamento OPC e alla Procedura OPC, sono un’operazione infragruppo soggetta alla Procedura OPC per le ragioni già illustrate in relazione al precedente punto (i), ovvero la presenza nel capitale sociale di BFI di Dompé con una partecipazione superiore al 5%;

- (iii) la Garanzia Bancaria è una operazione tra società controllate da BF, soggetta alla Procedura OPC per le ragioni già illustrate in relazione al precedente punto (i), ovvero la presenza nel capitale sociale di BFI di Dompé con una partecipazione superiore al 5%; infine,
- (iv) la Garanzia Reinvestitori è assunta da BFI nei confronti di terzi non correlati, tuttavia si può ritenere che Feed2Food ne benefici e, ancora una volta, per questo costituisca una operazione tra parti correlate infragruppo soggetta alla Procedura OPC per via dell'interesse significativo (i.e. partecipazione superiore al 5%) di Dompé in BFI.

L'Aumento BF, le Pattuizioni Parasociali e la Garanzia Reinvestitori si qualificano come “*operazioni di minore rilevanza*” in quanto non superano gli indici di rilevanza di cui all'Allegato 3 del Regolamento OPC; diversamente, la Garanzia Bancaria si qualifica come “*operazione di maggiore rilevanza*” in quanto supera un indice di rilevanza di cui all'Allegato 3 del Regolamento OPC, più precisamente, la soglia del 5% dell'indice di rilevanza del controvalore, vale a dire il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2025.

Si precisa che, ai fini dell'acquisizione di F.lli Martini, è altresì prevista la concessione da parte di Feed2Food, quale socio di Sunflower, di garanzie in favore delle Banche Finanziatrici e nell'interesse di Sunflower in relazione alle ragioni di credito delle Banche Finanziatrici nascenti dalle obbligazioni assunte da Sunflower ai sensi dell'accordo di finanziamento e degli altri documenti finanziari al medesimo connessi e, in particolare (i) il rilascio di un pegno sulle azioni di Sunflower detenute, e (ii) la cessione in garanzia dei crediti derivanti dai finanziamenti soci, ove di importo aggregato pari o superiore a Euro 500.000. Tali operazioni si qualificano ciascuna come “operazione tra parti correlate” – ai sensi del Regolamento OPC e della Procedura OPC – in quanto contemplano l'assunzione di obbligazioni da parte di Feed2Food, società indirettamente controllata da BF, nell'interesse di Sunflower, società anch'essa indirettamente controllata da BF. Tuttavia, la Procedura OPC, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento OPC, prevede che le disposizioni del Regolamento OPC e la Procedura OPC non si applichino alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché con società collegate, purché nelle società controllate o nelle società collegate coinvolte nell'operazione non vi siano interessi significativi di altre parti correlate della Società. Con riferimento alle suddette società e operazioni, non sono ravvisati interessi significativi di altre parti correlate di BF.

3. L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA POSTA IN ESSERE DAL COMITATO OPC

Il Comitato OPC è stato tempestivamente informato delle Operazioni OPC, una volta comunicate a

BF; in conseguenza di ciò, sono state prontamente avviate le attività propedeutiche all'esame delle stesse.

Il Comitato OPC si è riunito il giorno 29 maggio 2026 per l'esame delle Operazioni OPC e il giorno [3 giugno 2026] per la discussione e l'approvazione del presente parere.

Alla riunione del Comitato OPC ha assistito altresì il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Roberto Capone.

4. FINALITÀ DEL PARERE

Considerata l'applicazione delle procedure previste per le "operazioni di maggiore rilevanza" a tutte le Operazioni OPC, il Comitato OPC, dopo aver valutato compiutamente le stesse, è chiamato ad esprimere un parere vincolante in ordine alla sussistenza dell'interesse sociale al compimento delle Operazioni OPC, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento OPC.

5. ANALISI EFFETTUATE

5.1 IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DELL'INTERESSE ALL'OPERAZIONE

Il Comitato OPC rileva come le Operazioni OPC siano funzionali all'esecuzione dell'Operazione Martini e, quindi, coerenti con gli obiettivi di crescita del Gruppo BF, che avevano giustificato la sottoscrizione a dicembre 2025 dell'accordo di investimento, e conseguentemente con l'interesse sociale.

5.2 IN MERITO ALLA CONVENIENZA E CORRETTEZZA SOSTANZIALE DELLE CONDIZIONI DELL'OPERAZIONE

Con riferimento alla sussistenza della convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni, il Comitato OPC rileva che:

- (i) l'Aumento BF possa essere ritenuto congruo tenuto conto che lo stesso, oltre a supportare la realizzazione dell'investimento attraverso la corresponsione di risorse finanziarie, potrà contribuire, unitamente alle Pattuizioni Parasociali, al mantenimento del controllo del Gruppo Martini in capo a BF International e, indirettamente, a BF;
- (ii) le Pattuizioni Parasociali risultano proporzionate, coerenti con la prassi di mercato per accordi di questo tipo e strettamente funzionali al mantenimento del controllo in capo a BFI e, quindi, indirettamente BF;

- (iii) la Garanzia Reinvestitori risulta coerente con la prassi per operazioni simili laddove vi siano impegni parasociali assunti nei confronti di reinvestitori da un veicolo societario costituito con l'unico e specifico scopo di effettuare l'investimento nella target.

Alla luce di tali considerazioni, l'Aumento BF, le Pattuizioni Parasociali e la Garanzia Reinvestitori risultano da questa prospettiva rispondenti ai requisiti di convenienza e di coerenza sostanziale.

Quanto alla Garanzia Bancaria, il Comitato OPC ha valutato la coerenza della Garanzia Bancaria con la prassi di mercato per operazioni simili. A tal fine, anche con il supporto tecnico dell'*advisor* legale, il Comitato OPC ha valutato che la stessa risulti in linea con quanto riscontrato nella prassi di mercato per garanzie autonome a prima richiesta contratte nel contesto di finanziamenti di natura e dimensione analoghe. La Garanzia Bancaria risulta, dunque, da questa prospettiva, rispondente ai requisiti di convenienza e di coerenza sostanziale.

6. CONCLUSIONI

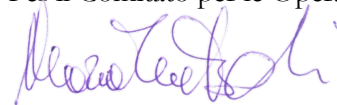
Il Comitato OPC,

- (a) constatato di essere stato tempestivamente coinvolto e informato riguardo alle descritte operazioni;
- (b) preso atto della ricezione della documentazione e delle informazioni necessarie a rilasciare un motivato parere sull'interesse della Società e, più in generale, del Gruppo BF, al compimento delle Operazioni OPC, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale dei relativi condizioni e termini;
- (c) preso atto che, durante le riunioni tenutesi per l'esame delle Operazioni OPC, il Comitato OPC, nell'esercizio della facoltà offerta dalla Procedura OPC, ha potuto richiedere informazioni e approfondimenti al *management* della Società, formulando osservazioni e avanzando richieste di chiarimento alle quali è stato dato corso durante lo svolgimento dell'istruttoria;

all'unanimità, rilascia il proprio parere favorevole, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento OPC, in merito alle Operazioni OPC, avendo verificato la sussistenza dell'interesse della Società e del Gruppo BF al loro compimento nonché i profili di convenienza e di correttezza sostanziale delle stesse.

3 giugno 2026

Per il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate



Prof.ssa Maria Teresa Bianchi (Presidente)